

GIURISPRUDENZA | *Corte dei Conti*

Corte dei Conti | LOMBARDIA | **Parere** | 1 dicembre 2025 | **n. 403**

Data udienza 20 novembre 2025

Integrale

Contabilità e finanza pubblica - Comune - Proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada - Destinazione al personale di Polizia Locale - Trattamento accessorio - Art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis, D.Lgs. n. 285/1992 - Vincoli di spesa - Esclusione dal calcolo del limite ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 - Assoggettamento all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, Legge n. 296/2006 (legge di bilancio 2007)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli – Presidente

Mauro Bonaretti – Consigliere

Vittoria Cerasi - Consigliere (relatore)

Maura Carta – Consigliere

Marco Ferraro - Primo Referendario

Rita Gasparo - Primo Referendario

Francesco Liguori - Primo Referendario

Valeria Fusano - Primo Referendario

Adriana Caroselli - Referendario

Iole Genua – Referendario

Alessandro Mazzullo – Referendario

nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere presentata dal Comune di (omissis) (BG)

VISTO il [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

VISTA la [legge 5 giugno 2003, n. 131](#), recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#)", in particolare l'art. 7, comma 8.

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004.

VISTA la richiesta di parere n.20560 del 28 ottobre 2025 proposta, ai sensi dell'[articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131](#), dal Sindaco del Comune di (omissis) (BG) ed acquisita al protocollo pareri di questa Sezione in pari data.

VISTI l'ordinanza n. 270/2025 con cui il Presidente ha convocato la Sezione in data odierna per deliberare sull'istanza sopra citata.

UDITO il relatore, Cons. Vittoria Cerasi.

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di (omissis) (BG) ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'[art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003](#) circa i vincoli di legge a cui occorre assoggettare una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada qualora il Comune decida di destinarli al personale di Polizia Locale a titolo di trattamento accessorio ex [art. 208, commi 4, lett. c\) e 5-bis, del D.Lgs. n. 285/1992](#) (Codice della strada). In particolare il Sindaco pone il seguente quesito: "Premesso che risulta ormai consolidato l'orientamento secondo cui le predette risorse non soggiacciono al limite di cui all'[art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017](#), come da ultimo confermato dalla deliberazione n. 281/2025 di codesta Sezione, non appare tuttavia altrettanto pacifica la riconducibilità di tale esclusione anche al limite della spesa complessiva di personale di cui all'art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006 (parametro medio della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013). Si chiede pertanto di voler precisare se le somme erogate al personale di Polizia Locale a titolo di trattamento accessorio finanziato con i proventi ex art. 208 del Codice della strada debbano o meno essere computate nel limite di spesa del personale di cui alla normativa sopra richiamata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo è inserita nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'[art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131](#), recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#).

Ammissibilità soggettiva

Nel caso di specie, la richiesta è stata formulata dal Sindaco del Comune di (omissis) ed è dunque da ritenersi ammissibile, in quanto l'istante è investito del potere di rappresentanza dello stesso e, pertanto, soggetto legittimato a richiedere il parere (art. 50, comma 2, del TUEL).

Ammissibilità oggettiva

La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2016 attribuisce agli enti locali la facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica e, quindi, inerenti alle normative e ai relativi atti applicativi dell'attività finanziaria comprendente i bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, il patrimonio, la gestione della spesa, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli. Trattasi di attività di consulenza che, pur non attinente a specifici casi concreti o implicante valutazioni su comportamenti amministrativi già compiuti o su provvedimenti già adottati, oppure sottoposti all'esame di una autorità giudiziaria, contribuisca a chiarire questioni giuridiche e stabilire linee interpretative di portata generale in ordine alla norma di contabilità pubblica di riferimento.

In tal senso, la richiesta di parere in esame deve ritenersi ammissibile anche sotto il profilo oggettivo poiché la questione sottoposta all'esame di questa Sezione attiene a norme di contabilità pubblica e, più in particolare, alla disciplina vincolistica posta dalla [Legge n. 296/2006 \(legge di bilancio 2007\)](#) in relazione alle risorse di cui all'art. 208, commi 4, lett. c) e 5-bis del Codice della strada.

MERITO

L'istanza in esame solleva una questione interpretativa riguardo alla possibilità che una quota delle risorse derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative del Codice della strada, destinate al trattamento accessorio del personale di Polizia Locale, possano derogare dai vincoli alla spesa per il personale introdotti dall'art. 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge di bilancio 2007.

L'art. 208, comma 4, lett. c) del Codice della strada consente agli enti locali di destinare una quota dei proventi da sanzioni amministrative ad una serie di interventi ed attività volte al miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, nonché a misure di assistenza e di previdenza per personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale. Il comma 5-bis, inoltre, consente di destinarne una parte anche "ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro."

La Sezione delle Autonomie (delibera n. 17/2024/QMIG) ha chiarito come tali risorse se destinate a finalità assistenziali e previdenziali previste ai sensi del comma 4, lett. c) dell'art. 208 del Codice della strada derogano dal tetto del trattamento economico accessorio (ex [art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017](#)), riconoscendone la natura non retributiva e la volontà impressa dal legislatore agli interventi finalizzati al miglioramento del benessere del personale dell'ente locale impegnato in progetti di rilievo per la sicurezza stradale.

La recente delibera della Sezione regionale di controllo della Lombardia (n. 281/2025/PAR) richiamata nella richiesta di parere, ha motivato la deroga limitatamente al tetto sul trattamento

economico accessorio anche rispetto a quanto dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per il quale concorrono al calcolo del tetto anche le risorse destinate ai benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, salve le specifiche eccezioni previste dalla legge o da precedenti contratti collettivi nazionali.

Le risorse destinate al welfare integrativo del personale della polizia locale (le sole misure di assistenza e previdenza, come precisa la delibera n. 373/2025/PAR), quindi, sono "fatte salve" in quanto "riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale" e, quindi, sono estranee al regime vincolistico dell'[articolo 23 del d.lgs. 75/2017](#).

Ciò detto, sebbene la spesa per il trattamento previdenziale ed assistenziale a favore del personale della Polizia Locale debba ritenersi esclusa dal tetto posto al trattamento economico accessorio, poiché non considerata retribuzione percepita dal dipendente, comunque si tratta per l'ente locale di spesa destinata al personale. La Sezione delle Autonomie (delibera n. 22/2015/QMIG) affrontando un quesito analogo, sul vincolo posto dall'art. 1, comma 557 della l. n. 296/2006, ha distinto tra trattamento economico a favore del singolo dipendente e spesa complessiva laddove afferma che "può essere diverso l'aggregato di riferimento se il focus è posto sulla prestazione percepita (più o meno onnicomprensiva di diverse voci), piuttosto che sulla spesa sostenuta dall'ente, considerando che gli oneri previdenziali costituiscono parte integrante della spesa stessa". E inoltre che "i trattamenti derivanti da previdenza complementare per la polizia municipale devono essere inclusi nell'aggregato da calcolare ai fini del previsto contenimento della spesa per il personale, così come, sono compresi nell'aggregato gli oneri previdenziali in generale (cfr. deliberazione n. 13/SEZAUT/2015/INPR)".

Inoltre, riguardo alla spesa per il personale, la giurisprudenza contabile ha chiarito come non sia possibile derogare ai limiti di spesa (ex [legge n. 296/2006](#)) a meno di una esplicita volontà del legislatore (tra gli altri Sezione Lombardia n. 253/2024/PAR, Sezione Veneto n. 24/2025/PAR). Dai pareri citati, infatti, risulta che "l'obbligo di contenimento della spesa di personale, pertanto "permane, a carico degli enti territoriali (...) secondo il parametro individuato dal comma 557-quater, da intendere in senso statico, con riferimento al triennio 2011-2013" (Sezione delle autonomie n. 16/2016/QMIG), non essendo ammissibile "che la sterilizzazione degli effetti della stessa, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, possa essere ricavata in via interpretativa dal sistema" (cfr. Sezione Lombardia n. 97/2016/QMIG)".

In conclusione, la spesa per il personale è ancora soggetta al vincolo stabilito dal legislatore dalla legge di bilancio del 2007 (in ottemperanza al cosiddetto "patto di stabilità interno" ai sensi dell'art. 1, comma 577). Lo stesso articolo al comma 577-quater stabilisce che "ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovvero alla media della spesa di personale del triennio 2011-2013.

Né risulta ad oggi un'attenuazione di tale vincolo, seppur inserito dal legislatore nella fase acuta di crisi del debito sovrano con l'adozione del patto interno di stabilità, di cui viene riconosciuta la natura congiunturale e temporanea dalla stessa [Corte costituzionale nella sentenza n.135/2025](#), sebbene per una diversa finalità, e qui citata senza alcun intento di applicazione analogica (come detto, non v'è spazio per interpretazioni estensive), ma al solo fine di rimarcare che anche il vincolo in discussione potrebbe essere considerato oggi non più attuale.

In conclusione, la destinazione di una quota delle sanzioni amministrative del Codice della strada al personale dell'ente addetto alla sicurezza stradale, istituita da una norma apposita che non prevede (e da cui non deriva) una esplicita sottrazione al vincolo di finanza pubblica, è assoggettata ai vincoli della spesa del personale.

P.Q.M.

il parere della Sezione al quesito posto dal Sindaco di (omissis) (BG) è nei seguenti termini:

La quota dei proventi delle sanzioni amministrative destinate dal Comune a finalità previdenziali e assistenziali per il personale della Polizia Locale ai sensi dell'[art. 208, commi 4, lett. c\) e 5-bis del D.Lgs. n. 285/1992](#), seppure esclusa dal calcolo del limite di cui all'[art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017](#), deve considerarsi soggetta alle norme della finanza pubblica e in particolare al vincolo - tutt'ora in vigore e non derogabile - posto dall'[art. 1, commi 557, 557-quater e 562, della Legge n. 296/2006](#) (legge di bilancio 2007) alla spesa per il personale.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 20 novembre 2025.